



COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

PROVINCIA DI CASERTA

Data Delibera: 01-02-2018

N°Delibera: 11

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE PER VERIFICHE DI SITUAZIONI DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO O IN ECCEDEXENZA AI SENSI DELL'ART.33 DEL DLGS N.165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART.16 DELLA LEGGE 183/2011. ANNO 20018

L'anno **duemiladiciotto** addì **uno** del mese di **Febbraio** alle ore **13:30** nella **SALA ADUNANZE**, si è riunita la **Giunta Comunale** in seduta **ordinaria** :

N°	Cognome e Nome	Qualifica	P/A
1	PIROZZI ANDREA	SINDACO	Presente
2	BIONDO VERONICA	ASSESSORE	Presente
3	CIOFFI ANNA	ASSESSORE	Presente
4	CRISCI PASQUALE	ASSESSORE	Presente
5	DE LUCIA CARMINE	ASSESSORE	Presente
6	NUZZO MICHELE	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.

Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l'argomento trattato all'ordine del giorno.

GIUNTA COMUNALE

ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;

Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;

Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;

DELIBERA

1. DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE;
2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
3. Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE ANNUALE PER VERIFICHE DI SITUAZIONI DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO O IN ECCEDEZZA AI SENSI DELL'ART.33 DEL DLGS N.165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART.16 DELLA LEGGE 183/2011. ANNO 20018

IL SINDACO
Rag Andrea PIROZZI

Premesso che, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo, ai fini della mobilità collettiva, di effettuare annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale per categoria o area, qualifica e profilo professionale;

Precisato che la medesima norma stabilisce che “le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione di processi di mobilità e di reclutamento del personale”;

Dato atto che l'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato” (cd. Legge di stabilità 2012), recependo le raccomandazioni dell'Unione europea sulla necessità di riduzione della spesa pubblica, ed, in particolare, della spesa del personale, ha modificato l'articolo 33 del d.lgs 165/2001 introducendo nuovi principi in tema di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici;

Considerato che la nuova disciplina è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2012, come previsto dall'articolo 36 della medesima legge n. 183/2011 che così recita “Salvo quanto previsto dall'articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2012”;

Visto l'articolo 33, comma 1, del D.lgs 165/2001, come modificato, che così statuisce: “Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica”;

Precisato che laddove l'Amministrazione rilevi eccedenze di personale:

- il responsabile è tenuto a dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area;
- trascorsi dieci giorni da tale comunicazione, l'Amministrazione può procedere al collocamento a riposo dei dipendenti in esubero in presenza dei requisiti previsti dall'articolo 72, comma 11, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e, in subordine, alla verifica delle possibilità di ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa Amministrazione, anche mediante il ricorso a contratti di solidarietà, ovvero presso altre Amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della Regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del d.l. 13 agosto 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
- trascorsi novanta giorni dalla comunicazione alle RSU ed alle OO.SS. l'Amministrazione procede a collocare in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima Amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre Amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa Amministrazione secondo gli accordi di mobilità;

– dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi;

Dato atto che la mancata attivazione delle procedure di ricognizione previste dall'art.6, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 da parte del dirigente/responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare;

Atteso che le Amministrazioni Pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere, come previsto dall'art. 33, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, indispensabile procedere alla verifica in parola;

Considerato che, come previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, spetta alle singole Amministrazioni, mediante propri atti di organizzazione, sulla base dei principi generali fissati da disposizioni di legge, determinare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuare gli uffici di maggiore rilevanza ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi nonché le dotazioni organiche complessive;

Valutato che questa Amministrazione ha, da sempre, adottato una politica di gestione delle risorse umane volta all'incentivazione delle stesse anche attraverso la maggiore responsabilizzazione e l'attribuzione di incarichi di crescente impegno professionale provvedendo, contestualmente, alla ricerca di forme ed assetti organizzativi tali da assicurare un'adeguata flessibilità dei servizi erogati in relazione al mutare delle esigenze amministrative e della cittadinanza;

Rilevato che l'attuale andamento delle posizioni lavorative occupate e l'organizzazione dei processi gestionali e decisionali nel contesto della struttura comunale risultano conformi alle concrete e specifiche esigenze dell'attività dell'Ente senza che possano rilevarsi situazioni di soprannumero di personale, anche temporanee, posto che:

- la dotazione organica presenta pregresse vacanze organiche mai colmate in ragione del susseguirsi di disposizioni legislative vincolistiche in materia di assunzioni,

Sentiti i responsabili di settore in merito alla presenza di eventuale personale in esubero nei servizi di loro competenza;

Preso atto che i responsabili di settore, organizzati secondo il vigente macro modello dell'Ente e con riferimento alle funzioni nel medesimo individuate, agli obiettivi assegnati ed ai servizi annessi, valutate anche le esigenze e le attività amministrative espletate, hanno attestato – come da relazioni in atti - l'assenza di eccedenze di unità nell'ambito di ciascuna delle strutture dagli stessi dirette;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 27.10.2017 avente ad oggetto: "Rideterminazione struttura organizzativa – Programma fabbisogno del personale 2017/2019 – Piano Assunzionale" nella quale sono riportate le risultanze della dotazione organica e precisamente il numero complessivo dei posti pari a n.64 unità con l'indicazione dei posti coperti e non, come da prospetto allegato alla presente deliberazione;

Accertato, pertanto, che il numero effettivo dei dipendenti in servizio è inferiore a quello ritenuto necessario sulla base delle specifiche esigenze dell'Ente e dell'attività espletata;

Ricordato che, sulla base dei parametri individuati con decreto del Ministero dell'interno 10 APRILE 2017 (in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22/04/2017) relativamente agli Enti in condizioni di dissesto (parametri

indicati per il triennio 2017-2019) ma, comunque, utilizzabili quali limiti per individuare il rapporto medio tra numero di dipendenti e popolazione, il numero massimo di dipendenti per il Comune di Santa Maria a Vico è pari a 1 dipendente ogni 158 abitanti;

Accertato il rispetto da parte dell'Ente:

- delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale dell'anno 2017, come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno nell'esercizio 2017 (come da documentazione in atti al Servizio Finanziario);

Dato atto che la responsabile del settore finanziario ha rilevato che non sono indicati elementi rilevanti contabilmente;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto, per le motivazioni di cui in narrativa e sulla base delle risultanze della ricognizione di cui all'articolo 6, comma 1, del d.lgs n. 165/2001, che l'attuale struttura dell'Ente non presenta situazioni di esubero od eccedenza di personale;

Di dare atto, conseguentemente, che non trovano applicazione, per questo Ente, i vincoli posti dall'articolo 33 del d.lgs n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Di dare atto che con atto n. 36 del 6.3.2017, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: *“Programma Fabbisogno di personale 2017/2019 - Piano assunzionale anno 2017. Modifica delibera di Giunta Comunale n.186/2016”*, come modificato dalle delibere di Giunta Comunale n.163 del 21.09.2017 e n.207 del 18.12.2017 è stato adottato il programma di fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019;

Di demandare al competente ufficio comunale gli adempimenti conseguenti a tale verifica e precisamente, la trasmissione del presente atto alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria, Rappresentanze sindacali unitarie e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica;

Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.

Santa Maria a Vico 10.01.2018

F.to: IL SINDACO
Rag.Andrea PIROZZI

Oggetto: RICOGNIZIONE ANNUALE PER VERIFICHE DI SITUAZIONI DI PERSONALE IN SOPRANNUMERO O IN ECCEDEXZA AI SENSI DELL'ART.33 DEL DLGS N.165/2001, COME MODIFICATO DALL'ART.16 DELLA LEGGE 183/2011. ANNO 20018

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente
Rag. ANDREA PIROZZI**

**Il Segretario
Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO**